COMUNE DI DOSOLO

(Provincia di Mantova)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 5 del 30/03/2015

OGGETTO: PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE (ART.1 CO.612 - L.190/2014 - ESAME E APPPROVAZIONE .

L'anno **duemilaquindici trenta** del mese di **marzo** alle ore **21:00,** nella sala consiliare, si è riunito, nei modi e nei termini di legge, in prima convocazione, in sessione ordinaria, seduta pubblica, il Consiglio comunale.

Risultano presenti i signori Consiglieri

MADEO VINCENZO	Presente
PASQUALI UMBERTO	Presente
BORTOLOTTI PIETRO	Presente
BAIOCCHI MARZIA	Presente
GOZZI ANNA	Presente
CAVALMORETTI MONIA	Presente
NIZZOLI DARIO	Presente
MALACARNE ARTURO	Presente
NICOLI ROSSANO	Presente
BARILLI GIANNI	Presente
BITTASI PIETRO	Presente
NOVELLINI ESTER	Presente
AZZI CARLO	Presente

PRESENTI N. 13 **ASSENTI N. 0**

E' presente il Sindaco, MADEO VINCENZO

Il SEGRETARIO COMUNALE BORGHI ROBERTA assiste alla seduta.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. MADEO VINCENZO – nella sua qualità di SINDACO - ha assunto la Presidenza e ha dichiarato aperta la seduta per la trattazione degli argomenti scritti all'ordine del giorno.

copia informatica per consultazione

Successivamente il SINDACO introduce la trattazione dell'argomento iscritto al punto n. 4 all'ordine del giorno.

Deliberazione n. 5 del 30/03/2015

OGGETTO: PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE (ART.1 CO.612 - L.190/2014 - PRESA D'ATTO.

Il vice sindaco Pasquali illustra il punto in approvazione e spiega gli obiettivi dell'Amministrazione Comunale in ordine alle diverse società partecipate ,come documentato dal piano di razionalizzazione sottoposto all'esame del Consiglio Comunale .
Il consigliere di minoranza dice che gli obiettivi di razionalizzazione e risparmio sottesi al piano sono condivisibili ,anche se sarebbe auspicabile ,pur con tutti i vincoli che ci sono ,che il comune contasse di più e che queste aziende fossero ricondotte al loro scopo originario e cioè di aziende a servizio dei comuni .Ora ,dice,sono aziende orientate solo a fare utili ,anche se non si può ignorare la tenuta economica di queste società . Per quanto riguarda il piano non concorda con la proposta di dismissione delle quote di partecipazione in APAM ,perchè se si esce il Comune non conterà più nulla .Uscire vuol dire chiamarsi fuori ,per questo suggerisce di rimanere per non fare peggiorare un servizio che è già lacunoso.Su Siem poi sostiene che vi sia stata una gestione del tutto sbagliata .

Dopo breve discussione in ordine alla proposta di modifica del piano avanzata dal consigliere Barilli

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art.1 comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il "coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato", gli enti locali devono avviare un "processo di razionalizzazione" delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguirne una riduzione entro il 31 dicembre 2015;

- lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il "processo di razionalizzazione":

1. eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
2. sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
3. eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a

copia informatica per consultazione

quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
4. aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
5. contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

Dato atto che in osservanza dell'art.1 c.612 della legge 190/2014 la Giunta Comunale con propria deliberazione n. 27 del 24/03/2015 ha approvato la proposta di piano di razionalizzazione delle società partecipate del Comune di Dosolo;

Dato atto che:
- al piano operativo è allegata una specifica relazione tecnica;

- il piano dovrà essere trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Lombardia pubblicato nel sito internet del Comune dell'amministrazione;

- entro il 31 marzo 2016 è necessario da parte del sindaco predisporre una relazione sui risultati conseguiti con il piano proposto, da trasmettersi alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Lombardia;

Visto il Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate, in allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Ritenuto di accogliere le motivazioni espresse dal consigliere Barilli in ordine al mantenimento della partecipazione del Comune di Dosolo alla societa' APAM spa di Mantova

Vista la propria competenza in materia come sancita dall'art.42 del T.U.E.L.

Acquisiti i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art.147 e dell'art.49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267, di regolarità tecnica e contabile espressi dal Segretario Comunale in qualità di responsabile del Settore Amministrativo e del Responsabile del Servizio Finanziario

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese da nr.13 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. di approvare, per tutti i motivi di cui in premessa, il Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate dal Comune di Dosolo,sostituendo al titolo III punto 2 ,azione A)la frase:

c*onsiderato che il modestissimo apporto di capitale alla società non incide sulle scelte della gestiione del servizio pubblico locale questa Amministrazione intende cedere le proprie quote di partecipazione* con la seguente :
l'Amministrazione Comunale <u>sceglie di mantenere la proprietà della quota della società</u> perchè il modestissimo apporto di capitale alla società non ha ricadute negative sul bilancio del Comune e il servizio di trasporto pubblico locale è un servizio pubblico da garantire anche sul comune di Dosolo

2. di allegare il nuovo piano così modificato
3. Di incaricare il segretario comunale di trasmettere il piano alla sezione di controllo della Corte dei Conti della Lombardia e di provvedere alla

copia informatica per consultazione

pubblicazione dello stesso sul sito del Comune, nella sez. Amministrazione Trasparente. in allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale

4. Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, con separata votazione n.... favorevoli, n.... contrari, n.... astenuti da nr.13 consiglieri presenti e votanti.

copia informatica per consultazione

COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO	IL SEGRETARIO COMUNALE
MADEO VINCENZO	BORGHI ROBERTA

copia informatica per consultazione

Relazione ai fini dell'adozione del Piano di razionalizzazione delle società partecipate del Comune di Dosolo

articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014)

I – Introduzione generale

1. Premessa

Dopo il "*Piano Cottarelli*", il documento dell'agosto 2014 con il quale il commissario straordinario alla *spending review* auspicava la drastica riduzione delle società partecipate , la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio un "*processo di razionalizzazione*" che possa produrre risultati già entro fine 2015.

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il "*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*", gli enti locali devono avviare un "*processo di razionalizzazione*"

delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguirne una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il "*processo di razionalizzazione*":

a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;

b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;

d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;

e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

Con tale disposizione si passa da una logica di mera riduzione ad una prospettiva di massima responsabilizzazione gestionale e di stretta correlazione fra le dinamiche economico-finanziarie delle partecipate e quelle del Comune socio.

2. Piano operativo e rendicontazione

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*", definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano definisce modalità e tempi di attuazione dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica.

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del "*decreto trasparenza*" (d.lgs. 33/2013).Il sindaco e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*", entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione "*a consuntivo*" deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del "*decreto trasparenza*"

copia informatica per consultazione

(d.lgs. 33/2013).

Come sopra precisato la legge di stabilità 2015,art.1 c. 612 individua nel sindaco e negli altri organi di vertice dell'amministrazione, "*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*", i soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo.Avendo tuttavia il Consiglio Comunale competenza esclusiva ai sensi della lettera e) del secondo comma dell'articolo 42 del TUE in materia di "*partecipazione dell'ente locale a società di capitali*" si propone di sottoporre l'atto anche in approvazione al Consiglio Comunale

3. Attuazione del Piano

Approvato il piano operativo questo dovrà essere attuato attraverso ulteriori deliberazioni del consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) "*per espressa previsione normativa*", le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e "*non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria*".

Il comma 614 della legge 190/2014 estende l'applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.
Riassumo per completezza i contenuti principali di tale disciplina
-(co. 563) le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore.
La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo.
In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni.
-(co. 565) Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in
eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica.
-(co. 566) Entro dieci giorni, l'ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.
-(co. 567) Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.
-(co. 568-bis) Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o

copia informatica per consultazione

indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell'azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente. Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L'esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all'IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

4. Finalità istituzionali

La legge di stabilita' n. 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di "*costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali , né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società*".
E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti

II – Le partecipazioni dell'ente
1. Le partecipazioni societarie

Il comune di Dosolo partecipa al capitale delle seguenti società:
1. Società Tea Spa con sede in via Taliercio, n.3 Mantova con una quota di partecipazione del 0,0022%
2. Società APAM spa con sede in via dei Toscani n.2/c a Mantova con una quota del 0,46%
3. Società Siem spa con sede in via Taliercio 3 a Mantova con una quota del 0,8495%
4.GISI SPA con sede in Viadana ,piazza Matteotti n. 2,con una quota del 12,48%

Le partecipazioni societarie di cui sopra devono essere oggetto del Piano di cui all'art.1 comma 612 della legge 190/2014.

1. Società TEA SPA

La Società è a capitale interamente detenuto da Enti Locali della Provincia di Mantova e dal Comune di Settimo Milanese,la quota di partecipazione del Comune di Dosolo è pari a 0,0022%.

TEA spa è una società capogruppo costituita nel 1996 per la gestione dei servizi pubblici di sviluppo del territorio e dell'ambiente e opera in particolare nei settori dell'energia, del ciclo idrico integrato e dell'ambiente ed è titolare di reti e impianti.Svolge tali servizi in forma diretta con propri dipendenti e avvalendosi di diverse società operative da questa controllate .L'assetto attuale vede una società patrimoniale capogruppo, Tea, ove è collocata la maggior parte del patrimonio, e diverse società operative di settore:Mantova Ambiente, Tea Sei, Tea Energia, Tea Reteluce, Tea Acque, Depura, Tea Onoranze Funebri.

copia informatica per consultazione

Con nota del 16/3/2015 in allegato alla presente relazione la società ha trasmesso la situazione riferita alle risultanze di bilancio della società medesima e di tutte le società dalla stessa controllate;la gestione ,nel triennio 2011-2013 si è chiusa per tutte le annualità con un consistente utile di bilancio.
Inoltre si da atto che la società applica le norme di cui all'art.18 del DL.90/2014 in quanto nella composizione del consiglio di amministrazione della società vi è la presenza di dipendenti delle Amministrazioni Comunali proprietarie.

Non vi sono oneri diretti a carico del bilancio del Comune di Dosolo per il funzionamento della società.

La società,per i motivi sopraindicati, non rientra fra le condizioni previste dall'art. 1 c. 611 L.190/2014 per cui vi sia un obbligo di provvedere alla dismissione delle partecipazioni societaria da parte del Comune.

2.A.P.A.M. S.p.A.,

La società Azienda Pubblici Autoservizi Mantova spa, è stata costituita nel 1996 mediante trasformazione del Consorzio Mantovano Trasporti Pubblici in società per azioni per l'esercizio del servizio pubblico di trasporto locale ed è partecipata dagli enti pubblici della provincia di Mantova (Provincia di Mantova, Comune di Mantova e altri 67 comuni della provincia,fra cui il Comune di Dosolo che detiene una quota di partecipazione pari al 0,46%)

A partire dal 2008 APAM Spa è proprietaria per il 54,92% di APAM Esercizio srl e quest'ultima è a sua volta proprietaria di quote di altre società per l'esercizio del trasporto pubblico locale,come da documentazione in allegato .

Dalle risultanze contabili relative al bilancio di esercizio della società,risulta che nel triennio 2011-2013 il gruppo APAM spa ha sempre presentato un bilancio in attivo.

Si rileva tuttavia che ,pur non essendovi oneri diretti a carico del bilancio del Comune di Dosolo per il funzionamento della società,Apam spa è una società patrimoniale senza dipendenti e con n. 3 amministratori che compongono il Consiglio di Amministrazione.

La società presenta le condizione di cui all'art. 1 c. 611 L.190/2014 lett.b)per avviare un processo di dismissione della partecipazioni societaria da parte del Comune e/o per richiedere ai sensi del medesimo articolo lett.e) il contenimento dei costi di funzionamento(*anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni)*

3.Società SIEM SPA

S.I.E.M. – SOCIETA' INTERCOMUNALE ECOLOGICA MANTOVANA SPA ha sede in Via Taliercio n. 3 – Mantova;la quota di partecipazione del Comune di Dosolo è pari a 0,8495%.Siem S.p.A. è società interamente partecipata da enti pubblici territoriali e, su indicazione degli stessi, ha avviato un percorso di aggregazione societaria con TEA spa finalizzato alla costituzione di un unico soggetto per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti solidi urbani nella Provincia di Mantova, che ha già portato alla unificazione delle parti operative in una unica società - Mantova Ambiente S.r.l. -attuale titolare del servizio di igiene ambientale in tutto il territorio provinciale.

copia informatica per consultazione

Nell'anno 2013 si è proseguito nel processo di aggregazione delle due società TEA spa e SIEM spa;ad oggi tuttavia tale processo di fusione non risulta ancora concluso e SIEM è una società patrimoniale ,senza dipendenti ,proprietaria degli impianti di trattamento e smaltimento di rifiuti di Pieve di Coriano, Monzambano,Castel Goffredo e Magnacavallo .

Si rileva che ,pur non essendovi oneri diretti a carico del bilancio del Comune di Dosolo per il funzionamento della società,la società è una società patrimoniale senza dipendenti e con n. 3 amministratori che compongono il Consiglio di Amministrazione.

La società presenta le condizioni,previste dall'art. 1 c. 611 L.190/2014 lett.b) per avviare un processo di dismissione della partecipazioni societaria da parte del Comune essendo società che risulta composta da soli amministratori.
La società inoltre svolge attività analoga o similare a quella svolta da altra società (TEA SPA) partecipata dal Comune:la lettera c) dell'art.1 c.611 prevede un processo di dsmissione per *le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;*

Inoltre è opportuno anche avviare un processo di riduzione e contenimento dei costi di funzionamento della società ai sensi dell'art.1 c.611 lett.e) mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, riducendo il numero degli amministratori e le relative remunerazioni.

4.**GISI SPA**

Gisi è una Società per Azioni a capitale totalmente pubblico, i cui soci sono il Comune di Casalmaggiore, per una quota del 20,370%, Comune di Pomponesco, per una quota del 5,075%,il Comune di Dosolo, per una quota del 12,475%,il Comune di Sabbioneta, per una quota del 12,830%,il Comune di Viadana, per una quota del 49,250%.
La Società è stata costituita nel 1998, in seguito alla trasformazione del Consorzio di Depurazione Idrica Viadanese Casalasco, con un capitale sociale pari ad € 5.408.00,00. L'attuale patrimonio netto è pari ad € 5.466.159,31 e dalla sua costituzione la Società non ha mai avuto perdite di esercizio e conferimento in conto capitale da parte dei Soci.
L'oggetto sociale è il collettamento e la depurazione delle acque reflue dei territori dei Comuni Soci

A seguito della trasformazioni societarie imposte dal legislatore per i servizi pubblici a rete e a seguito della costituzione degli ATO per la gestione del servizio idrico ,l'Ato di Mantova ha individuato quale nuovo gestore unico del servizio idrico Tea Acque srl; entro il 2015 è intenzione della società perfezionare il passaggio definitivo della gestione delle reti dalla Gisi a Tea acque srl.

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri;la Società non ha dipendenti e si avvale di un consulente tecnico per il controllo degli impianti, di un consulente amministrativo per la gestione contabile e di un collaboratore per la gestione della segreteria amministrativa.
Il risultato economico delle gestioni, in conformità ai Patti Parasociali stipulati, è sempre pari a zero.

copia informatica per consultazione

La società riversa al Comune di Dosolo quali oneri per l'ammortamento mutui la somma di € 81533,42 a cadenza annuale ; la scadenza originaria era il 31/12/2015 che, con la postergazione dei mutui concessi in occasione degli eventi sismici, sarà il 31/12/2016.
La società rientra fra le condizioni previste dall'art. 1 c. 611 L.190/2014 lett.b) che impone la soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti.
La società inoltre svolge attività analoga o similare a quella svolta da altra società (TEA SPA) partecipata dal Comune:la lettera c) dell'art.1 c.611 prevede un processo di dismissione per *le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;*
Inoltre è possibile quale azione ulteriore prevista dall'art.1 c.611 lett.e) della L.N.190/2014 contenere i costi di funzionamento della società mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, riducendone il numero e le relative remunerazioni.

Si precisa inoltre che con comunicazione del 23/3/2015 il Presidente del cda della società ha anticipato che sono in corso le valutazioni o per la cessione della società ad altre Società Patrimoniali territoriali o in subordine per la trasformazione in Società patrimoniale o per l'attribuzione delle proprietà ai Comuni Soci, con conseguente liquidazione della Società.

2. Altre partecipazioni e associazionismo

Per completezza, si precisa che il comune di Pomponesco partecipa al Consorzio Pubblico Servizio alla Persona di Viadana e al GAL Oglio Po Terre d'acqua scrl ,con sede a Calvatone (CR) e al consorzio Cev (Consorzio Energia Veneto) con una quota del 0,1175%.
La partecipazione al Consorzio essendo "*forma associativa*"di cui al Capo V del Titolo II del d.lgs. 267/2000 (TUEL), non è oggetto del presente Piano, analogamente essendo il GAL (Gruppo di Azione Locale - GAL - Oglio Po)società consortile a responsabilità limitata , senza fini di lucro, non rientra nel piano di razionalizzazione delle società partecipate.

Dosolo,lì 24/3/2015

IL Segretario Comunale
d.ssa Borghi Roberta

copia informatica per consultazione

Piano di razionalizzazione delle società partecipate del Comune di Dosolo

articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014)

I – Introduzione generale

1. Premessa

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il "*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*", gli enti locali devono avviare un "*processo di razionalizzazione*" delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguirne una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il "*processo di razionalizzazione*":

a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;

b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;

d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;

e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

2. Piano operativo e rendicontazione

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*", definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano definisce le modalità e i tempi di attuazione. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica.

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione;entro il 31 marzo 2016 su tale piano occorre predisporre una relazione circa i risultati conseguiti.

Anche tale relazione "*a consuntivo*" deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata.

Approvato il piano operativo questo dovrà essere attuato attraverso ulteriori deliberazioni del consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

Nella predisposizione del presente piano si tiene conto della relazione tecnica in allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale

II – Le partecipazioni del Comune di Dosolo

Il comune di Dosolo partecipa al capitale delle seguenti società:

1. Società Tea spa con sede in via Taliercio ,n.3 Mantova con una quota di partecipazione del 0,0022%

copia informatica per consultazione

2. Società APAM spa con sede in via dei Toscani n.2/c a Mantova con una quota del 0,46%
3. Società Siem spa con sede in via Taliercio 3 a Mantova con una quota del 0,8495%
4.GISI SPA con sede in Viadana ,piazza Matteotti n. 2,con una quota del 12,48%

Le partecipazioni societarie di cui sopra devono essere oggetto del Piano di cui all'art.1 comma 612 della legge 190/2014.

III – Il Piano operativo di razionalizzazione

1. Società TEA SPA

La Società è a capitale interamente detenuto da Enti Locali della Provincia di Mantova e dal Comune di Settimo Milanese,la quota di partecipazione del Comune di Dosolo è pari a 0,0022%.

TEA spa è una società capogruppo costituita nel 1996 per la gestione dei servizi pubblici di sviluppo del territorio e dell'ambiente e opera in particolare nei settori dell'energia, del ciclo idrico integrato e dell'ambiente ed è titolare di reti e impianti.Svolge tali servizi in forma diretta con propri dipendenti e avvalendosi di diverse società operative da questa controllate .L'assetto attuale vede una società patrimoniale capogruppo, Tea, ove è collocata la maggior parte del patrimonio, e diverse società operative di settore:Mantova Ambiente, Tea Sei, Tea Energia, Tea Reteluce, Tea Acque, Depura, Tea Funebri .

La gestione societaria ,nel triennio 2011-2013 si è chiusa per tutte le annualità con un cosnsistente utile di bilancio.

La società,per i motivi sopraindicati, non rientra fra le condizioni previste dall'art. 1 c. 611 L.190/2014 per cui vi sia un obbligo di provvedere alla dismissione delle partecipazioni societaria da parte del Comune; inoltre i criteri proposti dal comma 611 della legge 190/2014, riguardo alle società di gestione dei servizi, prevedono l'aggregazione delle società di servizi pubblici locali di rilevanza economica.La norma, quindi, non obbliga alla soppressione di tali società (lett. d).

azioni da intraprendere entro il 31/12/2015

L'Amministrazione Comunale INTENDE mantenere la proprietà delle quote di partecipazione in TEA SPA in quanto la società risponde alle finalità istituzionali del Comune poiché organizza e gestisce per conto del Comune di Commessaggio servizi pubblici a rilevanza economica,secondo il modello previsto dalla normativa comunitaria.

copia informatica per consultazione

2. **A.P.A.M. S.p.A.**

La società Azienda Pubblici Autoservizi Mantova, è stata costituita nel 1996 mediante trasformazione del Consorzio Mantovano Trasporti Pubblici in società per azioni per l'esercizio del servizio pubblico di trasporto locale ed è partecipata dagli enti pubblici della provincia di Mantova :Provincia di Mantova, Comune di Mantova e altri 67 comuni della provincia,fra cui il Comune di Dosolo che detiene una quota di partecipazione pari al 0,46%.
A partire dal 2008 APAM Spa è proprietaria per il 54,92% di APAM Esercizio srl e quest'ultima è a sua volta proprietaria di quote di altre società per l'esercizio del trasporto pubblico locale,come da documentazione in allegato .

Dalle risultanze contabili relative al bilancio di esercizio della società,risulta che nel triennio 2011-2013 il gruppo APAM spa ha sempre presentato un bilancio in attivo.

Non vi sono oneri diretti a carico del bilancio del Comune di Dosolo per il funzionamento della società,anche se la società è una società patrimoniale senza dipendenti e con n. 3 amministratori che compongono il Consiglio di Amministrazione.

azioni da intraprendere entro il 31/12/2015

A) l'Amministrazione Comunale sceglie di mantenere la proprietà della quota della società perchè il modestissimo apporto di capitale alla società non ha ricadute negative sul bilancio del Comune e il servizio di trasporto pubblico locale è un servizio pubblico da garantire anche sul comune di Dosolo

B) in subordine promuovere ,come previsto dall'art. 1c.611 lett.e) un'azione mirata a contenere i costi di funzionamento della società attraverso la riduzione del numero degli amministratori presenti nel Consiglio di Amministrazione e delle relative remunerazioni

3.Società SIEM SPA

S.I.E.M. – SOCIETA' INTERCOMUNALE ECOLOGICA MANTOVANA SPA ha sede in Via Taliercio n. 3 ,Mantova - è società interamente partecipata da enti pubblici territoriali(la quota di partecipazione del Comune di Dosolo è pari a 0,8495%)e, su indicazione degli stessi, ha avviato un percorso di aggregazione societaria con TEA spa finalizzato alla costituzione di un unico soggetto per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti solidi urbani nella Provincia di Mantova, che ha già portato alla unificazione delle parti operative in una unica società - Mantova Ambiente S.r.l. -attuale titolare del servizio di igiene ambientale in tutto il territorio provinciale.
Nell'anno 2013 si è proseguito nel processo di aggregazione delle due società TEA spa e SIEM spa;ad oggi tale processo di fusione non risulta ancora concluso e SIEM è una società patrimoniale ,senza dipendenti ,proprietaria degli impianti di trattamento e smaltimento di rifiuti di Pieve di Coriano, Monzambano,Castel Goffredo e Magnacavallo

Siem spa è pertanto una società patrimoniale senza dipendenti e con n. 3 amministratori che compongono il Consiglio di Amministrazione.

La società rientra nelle condizioni,previste dall'art. 1 c. 611 L.190/2014 lett.b) per avviare un processo di dismissione della partecipazioni societaria da parte del Comune essendo società che risulta composta da soli amministratori .

copia informatica per consultazione

La società inoltre svolge attività analoga o similare a quella svolta da altra società (TEA SPA) partecipata dal Comune:la lettera c) dell'art.1 c.611 prevede un processo di dismissione per *le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;*

azioni da intraprendere entro il 31/12/2015

A)chiedere al Consiglio di Amministrazione della società che sia portato a termine il processo di fusione con Tea spa o con altre società operanti nello stesso settore in ambito provinciale

B)promuovere ,come previsto dall'art. 1c.611 lett.e) un'azione mirata a contenere i costi di funzionamento della società attraverso la riduzione del numero degli amministratori presenti nel Consiglio di Amministrazione e delle relative remunerazioni.

4.**GISI SPA**

Gisi è una Società per Azioni a capitale totalmente pubblico, i cui soci sono il Comune di Casalmaggiore, per una quota del 20,370%, Comune di Pomponesco, per una quota del 5,075%,il Comune di Dosolo, per una quota del 12,475%,il Comune di Sabbioneta, per una quota del 12,830%,il Comune di Viadana, per una quota del 49,250%.L'oggetto sociale è il collettamento e la depurazione delle acque reflue dei territori dei Comuni Soci

A seguito della trasformazioni societarie imposte dal legislatore per i servizi pubblici a rete e a seguito della costituzione degli ATO per la gestione del servizio idrico ,l'Ato di Mantova ha individuato quale nuovo gestore unico del servizio idrico Tea Acque srl; entro il 2015 è intenzione della società perfezionare il passaggio definitivo della gestione delle reti dalla Gisi a Tea acque srl.

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri;la Società non ha dipendenti e si avvale di un consulente tecnico per il controllo degli impianti, di un consulente amministrativo per la gestione contabile e di un collaboratore per la gestione della segreteria amministrativa.
Il risultato economico delle gestioni, in conformità ai Patti Parasociali stipulati, è sempre pari a zero.

La società riversa al Comune di Dosolo quali oneri per l'ammortamento mutui la somma di € 81533,42 a cadenza annuale ; la scadenza originaria era il 31/12/2015 che, con la postergazione dei mutui concessi in occasione degli eventi sismici, sarà il 31/12/2016.

La società rientra fra le condizioni previste dall'art. 1 c. 611 L.190/2014 lett.b)in base alle quali occorre avviare un processo di dismissione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti. La società inoltre svolge attività analoga o similare a quella svolta da altra società (Tea acque srl) partecipata indirettamente dal Comune(la lettera c) dell'art.1 c.611 prevede un processo di dismissione per *le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni)*

azioni da intraprendere entro il 31/12/2015

copia informatica per consultazione

A)chiedere al Consiglio di Amministrazione della società che sia portato a termine il processo di fusione con Tea acque spa o con altre società operanti nello stesso settore in ambito provinciale

B)promuovere ,come previsto dall'art. 1c.611 lett.e) un'azione mirata a contenere i costi di funzionamento della società attraverso la riduzione del numero degli amministratori e dei consulenti presenti nella società e delle relative remunerazioni.

V. Altre partecipazioni

Per completezza, si da atto che il comune di Dosolo partecipa al Consorzio Pubblico Servizio alla Persona di Viadana e al GAL Oglio Po Terre d'acqua scrl ,con sede a Calvatone (CR) .
La partecipazione al Consorzio essendo "*forma associativa*"di cui al Capo V del Titolo II del d.lgs. 267/2000 (TUEL), non è oggetto del presente Piano; analogamente essendo il GAL (Gruppo di Azione Locale - GAL - Oglio Po)società consortile a responsabilità limitata , senza fini di lucro, non rientra nel piano di dismissione delle società partecipate.

copia informatica per consultazione

COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova
*****

Proposta n. 2015 / 148
UFFICIO ISTRUZIONE E CULTURA

OGGETTO: PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE (ART.1 CO.612 - L.190/2014 - ESAME E APPPROVAZIONE

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 26/03/2015

IL RESPONSABILE
BORGHI ROBERTA
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica per consultazione

COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova
*****

Proposta n. 2015 / 148
UFFICIO ISTRUZIONE E CULTURA

OGGETTO: PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE (ART.1 CO.612 - L.190/2014 - ESAME E APPPROVAZIONE

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Per i fini previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, si esprime, sulla proposta di deliberazione in oggetto, parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità contabile, considerato che:

□ è dotata di copertura finanziaria;

□ non necessita di copertura finanziaria;

x ha riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente,

□ non ha riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente

eventuali motivazioni _____

_____

_____

Lì, 26/03/2015

IL RESPONSABILE
DONELLI DEBORA
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica per consultazione

COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova
*****

Certificato di esecutività

Deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 30/03/2015

UFFICIO ISTRUZIONE E CULTURA

Oggetto: PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE (ART.1 CO.612 - L.190/2014 - ESAME E APPPROVAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione all'albo pretorio on-line di questo Comune.

Li, 23/04/2015

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
BORGHI ROBERTA
(sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs, n. 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica per consultazione

COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova
*****

Certificato di avvenuta pubblicazione

Deliberazione di Consiglio comunale n. 5 del 30/03/2015

Oggetto: PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE (ART.1 CO.612 - L.190/2014 - ESAME E APPPROVAZIONE

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all'albo pretorio on-line di questo Comune a partire dal 10/04/2015 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Li, 30/04/2015

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
BORGHI ROBERTA
(sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica per consultazione